



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Delibera n. 354 del 29 marzo 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da La lux S.r.l./ Centrale Unica di committenza presso l'Unione Lucana del Lagonegrese – Comune di Lauria. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi ufficiali comunali e n. 2 diurni nel Comune di Lauria periodo 1.1.2017- 31.12.2018. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 187.829,10 euro.

**PREC 89/17/S**

**Congrità delle offerte. Calcolo della soglia di anomalia. Inclusione delle offerte dopo il “taglio delle ali”. Esclusione automatica. Previsione nel bando.**

*E' illegittima l'applicazione del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia se include soltanto le offerte residue al cd. taglio delle ali, ovvero all'esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore dei ribassi maggiori e minori incrementati dello scarto percentuale medio.*

**Artt.95 e 97 D.lgs.50/2016;**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 239 del 4 gennaio 2017, con cui La lux S.r.l chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità del calcolo della soglia di anomalia effettuato dalla stazione appaltante nella procedura in oggetto. In particolare rilevava l'illegittimità dell'esclusione delle offerte ricadenti nel cd. “taglio delle ali” dalla somma aritmetica ai fini dell'individuazione della media ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b);

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'istante richiamando la sentenza TAR Emilia Romagna- Bologna sez. I , sent. 5 dicembre 2016 n. 983 evidenzia che con essa si supera l'originario contrasto interpretativo insorto in ordine all'applicazione dell'art. 86 D.lgs 163/2006, sottolineando che l'attuale legislatore, all'art. 97 comma 2, espressamente include *tutte* le offerte nel calcolo della media aritmetica destinata a individuare la soglia di anomalia e tanto corrisponde a una scelta consapevole, non a una svista. Infatti: *“le offerte con ribassi estremi che in un senso o nell'altro siano escluse dal primo calcolo, è dovuto alla necessità di evitare che offerte anomale incidano eccessivamente nel calcolare una media. Ma l'individuazione dello scarto medio aritmetico serve a*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*correggere detta media tenendo conto di tutte le offerte più alte presentate, così da rendere più vicina la media alla realtà delle offerte presentate alzando la soglia di anomalia così da ricomprendere qualche concorrente che resterebbe oltre la soglia in caso di mero riferimento ad uno scarto calcolato sulle sole offerte che hanno partecipato al calcolo sulla media. Il tutto per favorire un maggior risparmio dell'Amministrazione";*

RITENUTO che la stazione appaltante avrebbe dovuto tener conto del dettato normativo e dell'interpretazione univoca data in tal senso dall'orientamento prevalente, confermato da questa Autorità nel Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 in cui si ribadisce che la media aritmetica dei ribassi percentuali va calcolata su *tutte* le offerte ammesse;

RITENUTO pertanto che la stazione appaltante avrebbe dovuto effettuare il calcolo della soglia di anomalia considerando tutte le offerte ammesse per non falsare il risultato della media aritmetica che deve invece rispecchiare la realtà delle offerte presentate nella specifica gara, alzando la soglia di anomalia per favorire un maggior risparmio dell'amministrazione;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 aprile 2017

Il Segretario Maria Esposito